



GIUSEPPE DELLA PIETRA

Il processo civile è morto, viva il processo civile!*

Il saggio rievoca la parabola del processo civile per mostrare che la proliferazione dei riti, con la pluralità delle giurisdizioni, è fattore di disorientamento per l'utente della giustizia e auspica che la progressiva svalutazione dei criteri di competenza indotta dall'informatizzazione offra il destro per una riduzione (se non per l'unificazione) di ordini giurisdizionali e riti, primo germe di un nuovo processo che sia davvero telematico.

The essay evokes the parabola of the civil process to show that the proliferation of procedures, along with the plurality of jurisdictions, is a disorienting factor for the justice user, and expresses the hope that the gradual informatization-induced decline in jurisdiction criteria will offer the opportunity for a reduction (if not unification) of jurisdictional orders and procedures, the first step towards a new process that is truly telematic

Sommario: 1. Dal rito ordinario al processo del lavoro. – 2. La novella del '90. – 3. Dal rito societario alla recente riforma del processo civile. – 4. La proliferazione dei riti civili. – 5. L'auspicabile accorpamento in punto di competenza, rito e giurisdizione.

1. Dal rito ordinario al processo del lavoro.

C'era una volta il processo civile. Più precisamente, c'era una volta il rito ordinario, quello introdotto con citazione "a udienza fissa" (come si diceva agli albori). Un rito che la sociologia successiva si sarebbe preoccupata di bollare come "borghese", perché ispirato al più rigido principio di parità e, correlativamente, di neutralità del giudice. Un rito che, all'origine, funzionava adeguatamente, con tempi di risoluzione delle liti molto contenuti, di per sé e in rapporto alla durata, ben più lunga, dei processi d'oggi.

Sopravvenne, poi, il vento dell'Est, l'eurocomunismo, come si diceva al tempo, e il processo "borghese", ormai imborghesito (cioè, non più dinamico come un tempo), non poté più bastare. Di qui l'elaborazione di un rito teoricamente diverso, più compatto nei ritmi, più concentrato nelle attività, soprattutto dominato – nell'organizzazione, ma anche nell'indagine – da un giudice che, imparziale ma non più neutro, intervenisse per operare il riequilibrio fra parti che, eguali sul piano formale, in chiave sostanziale sono lungi dall'esserlo.

Nacque così il rito del lavoro, seguito dopo pochi anni dal processo dell'equo canone, poi sostituito dal rito locatizio (di fatto, il rito del lavoro con qualche ritocco). Si tratta di giudizi ispirati all'idea che il processo non è un contenitore asettico, nel quale versare ogni tipo di contesa, ma un agone concreto in cui al regolatore a monte (il legislatore), e all'arbitro a valle

* Relazione tenuta al convegno su "Riflessioni e confronto sui riti processuali civile, penale, amministrativo e contabile" organizzato a Napoli il 19.9.2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e dalla Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania.

(il giudice), è dato di sopperire al divario che sul piano economico, sociale, culturale divide i contendenti.

La filosofia dell'intervento era anche apprezzabile, ma, trascorsi i primi tempi, la prassi non se n'è dimostrata all'altezza. E così, anche il processo del lavoro, con i suoi epigoni, si è imbolsito, con rinvii sempre più lunghi, udienze sempre più inutili, iniziative officiose sempre più timide e limitate.

2. La novella del '90.

Il pendolo della storia, nel frattempo, tornava a oscillare. I ricorrenti periodi di crisi, che, nel ricordo dei più, rendevano il *boom* economico una leggendaria età dell'oro, presero a generare due percezioni distinte, ma convergenti.

La prima fu che il rapporto di forza datore/lavoratore si stava, se non invertendo, perlomeno alterando. Il prestatore non era più la figura di marxiana memoria alla mercé del capitalista, cui tutto deve e al quale nulla può chiedere; nel tempo, aveva conquistato tutele sostanziali e processuali che gli consentivano di contendere a testa alta (se non proprio ad armi pari) col "padrone". Il datore, dal canto suo (e l'imprenditore, in particolare), aveva smesso i panni del *cumenda* che tutto può permettersi e a cui nulla può essere negato. Stretto, da un lato, da sindacati sempre più forti e, dall'altro, da un mercato sempre più vasto, arrebbante e incontrollato, prende a vestire i panni (non abituali) del soggetto debole, di cui occorre rafforzare la tutela se si desidera che continui a operare sul mercato.

La seconda percezione sta in ciò, che il modello di prestatore cui era ispirato il rito speciale si andava dissolvendo. La platea dei lavoratori stabili a tempo indeterminato si stava via via disgregando, sostituita da un popolo di sigle (partite IVA, co.co.co., co.co.pro.) che con gli operai di un tempo non hanno nulla da dividere e ai quali perciò il rito laburistico mal aderisce e poco si confà.

Sorge, allora, l'esigenza di un riallineamento anche dal versante processuale, che fornisca all'imprenditore verso i concorrenti, e al prestatore occasionale verso il committente, mezzi diversi, ma di celerità e intensità non minori di quelli propri della dinamica datore/lavoratore stabile.

Il pensiero a quel punto è di agire sul rito ordinario. Vecchio ormai di quarant'anni, si prende a sottoporlo a un profondo, ripetuto, progressivo *restyling*, all'evidenza inutile, se, dopo sei lustri, il cantiere è ancora aperto e non dà segni di chiusura.

3. Dal rito societario alla recente riforma del processo civile.

Le imprese, intanto, seguitano a scalpitare. Strette da una crisi interna che stenta a svanire e da una concorrenza estera sempre più agguerrita, non possono accontentarsi

dell'imbellettamento del processo ordinario, ormai troppo vecchio e macchinoso per poter essere efficientemente riavviato.

Viene così varato il rito societario, pensato, da un canto, per offrire alle imprese interne uno strumento più plastico e celere, dall'altro, per attrarre, in virtù degli stessi requisiti, i capitali stranieri, dissuasi dall'investimento in Italia anche dall'impervia sponda di un impianto processuale lungo e farraginoso.

Il rimedio è incentrato sull'idea di una (sia pur parziale) privatizzazione del processo statale: le parti contendono fra di loro negli studi degli avvocati e compaiono davanti al giudice solo quando la lite è pronta per essere, se non già decisa, almeno compiutamente trattata.

L'esperimento non ha funzionato. Per un verso, la "delocalizzazione" della giustizia richiede una regolamentazione delle attività a tal punto capillare da rendere il processo (parzialmente) privato ancor più inutilmente complicato di quello tradizionale. Per l'altro, la *forma mentis* di litiganti e difensori non era (e non è) ancora pronta per un processo ibrido, in cui l'attività degli avvocati precede e assiste quella del giudice. Ecco perché nessuno pianse quando il rito societario fu abrogato.

Ed ecco perché pochi gioiscono oggi, quando ne rivedono rinnovato, se non lo spirito, almeno la tecnica, nel rito ordinario dell'ultima novella. Pur qui il dispiegamento delle attività difensive e istruttorie, benché immediatamente riversato nel processo, è anticipato rispetto al primo contatto col giudice. E anche qui si va via via scoprendo che la fretta di dir tutto subito, in tempo anteriore al primo incontro con l'ufficio, è fattore di rallentamento, più che di accelerazione, e di confusione, più che di organizzazione, rispetto all'impianto previgente, al punto d'aver già costretto la Corte costituzionale a metterci una toppa che, pur imposta dai principi, non è difficile presagire riuscirà peggiore del buco.

Forse, però, l'idea che il rito ordinario non fosse a perfetta tenuta era già nell'idea di coloro che hanno confezionato la novella. Si spiega così, a mio avviso, la trasformazione del "vecchio" rito sommario nel nuovo rito semplificato che, persa ormai la *superficialità* del progenitore, dovrebbe, negli auspici, sostituire il più possibile il rito classico, al punto che i primi commenti "istituzionali" editi dopo la riforma si spingevano impropriamente a classificarlo come obbligatorio.

4. La proliferazione dei riti civili.

L'esperienza è ancora troppo giovane per fornire dati rilevanti, ma la percezione dice che il ribaltamento di ruoli (il rito semplificato come regola, quello ordinario come eccezione) non si sta realizzando. Gli avvocati, arbitri della scelta, seguitano a prediligere il rito in cui le risorse difensive possono essere modulate secondo i ritmi della gradualità (l'uno deduce, l'altro

replica), piuttosto che ispirate al principio di eventualità (tutto subito, salvo integrazioni che postulano, però, il consenso del giudice).

Così, però, i riti si sono raddoppiati e, anzi, moltiplicati, perché per le cause anteriori valgono ancora le vecchie regole, con un effetto di straniamento di giudici e avvocati che i più avanti negli anni hanno già sperimentato con tormento in altre epoche. E la moltiplicazione è elevata a potenza, se si considerano (a tacer d'altri): *a)* il nuovo processo della famiglia, introdotto dalla riforma Cartabia; *b)* i giudizi che nel 2011, nella prospettiva di ricondurre ogni lite a uno dei tre riti noti (ordinario, lavoro, sommario), hanno dato vita a un corrispondente numero di processi speciali; *c)* le controversie relative ai licenziamenti; *d)* i processi speciali di cui al quarto libro del c.p.c., "classici" quanto si vuole, ma pur essi non poco frastagliati.

In questo articolato quadro, l'effetto di disorientamento è notevole. Ne fornisco qui solo un esempio. Capita non di rado, stando ai massimari, che la parte sbagli la scelta del rito e, per questo, promuova giudizio con un atto diverso da quello dovuto (citazione in luogo di ricorso, o viceversa). Sorge il dubbio se l'iniziativa ne conservi intatta l'azione, benché nel termine sia stata compiuta un'attività (notifica in luogo di deposito, o viceversa) diversa da quella attesa. L'art. 4, d.lgs. n. 150/2011, ha introdotto una benefica regola di salvezza, stabilendo che gli effetti sostanziali e processuali della domanda seguono il rito concretamente prescelto, e non quello astrattamente dovuto. Si sperava che il precetto potesse avere valenza generale, ma la Cassazione ha risposto picche: il salutare principio vale per il ristretto ambito dei processi speciali regolati dal decreto legislativo; fuori di quella cerchia, permane la regola inversa, per cui è all'attività legislativamente imposta che occorre guardare, non a quella erroneamente compiuta. Con l'effetto di decretare spesso la decadenza della parte che avrebbe teoricamente ragione sol perché il suo difensore, errando nella scelta del rito, ha eseguito nel termine un adempimento diverso da quello dovuto.

5. L'auspicabile accorpamento in punto di competenza, rito e giurisdizione.

La proliferazione dei riti civili incrocia, a mio modo di vedere, l'annoso tema della molteplicità delle giurisdizioni nel nostro Paese, fonte anch'essa d'incertezze e, non di rado, di pregiudizio per le parti, benché oggi meno che nel passato, dopo l'introduzione della *translatio iudicii* fra giurisdizioni e il transito del difetto relativo di giurisdizione dalle ipotesi di cassazione senza rinvio a quelle di cassazione con rinvio.

La molteplicità dei riti e degli ordini giurisdizionali evoca, perlomeno a me, un profilo che solo ora sta salendo alla ribalta del dibattito processuale, ma che senza dubbio impegnerà studiosi e riformatori nel prossimo decennio: la superfluità dei criteri di competenza orizzontale.

All'opposto della proliferazione delle giurisdizioni (di cui si sono occupati – e preoccupati – anche i Costituenti), nessuno fino a ieri poteva mettere in dubbio la necessità della ripartizione

di competenza territoriale e l'utilità dei molteplici fori allestiti allo scopo. L'accelerazione impressa al processo civile dalla recente pandemia sta coltivando un dubbio impensabile fino a pochi anni fa.

La partecipazione necessariamente fisica alle udienze imponeva la pluralità degli uffici giudiziari, più o meno capillarmente dislocati sul territorio. Di qui l'esigenza di regole volte a distribuire il carico di lavoro fra uffici pari ordinati, ma diversamente allocati, in ragione di criteri per lo più incentrati sull'oggetto del processo o sulla condizione di una parte.

Con l'avvento del processo telematico questa istanza, se non può dirsi superata, si è di molto attenuata. Ormai il processo civile si svolge per la gran parte in *cloud*, in un ambiente virtuale in cui l'ubicazione dell'ufficio giudiziario è di regola irrilevante. In questo quadro, non è arduo immaginare (e qualcuno la sta già ipotizzando) l'istituzione di un ufficio giudiziario unico (al modo della Cassazione) puramente telematico, in relazione al quale non ha senso neppure discorrere di competenza orizzontale, a quel punto neanche per le poche attività (interrogatorio, prova per testi, CTU) da compiersi sul territorio.

Sarà questo, a mio avviso, il frangente del quale profittare per dedicarsi a una semplificazione (se non a una *reductio a unum*) dei riti e delle giurisdizioni. L'istituzione di un ufficio giudiziario nazionale per tribunale e giudice di pace, entrambi virtuali, dovrebbe offrire occasione, anzitutto, per uno sfoltimento (ma, per me, dovrebbe trattarsi di unificazione, con una necessaria modifica della Carta costituzionale) delle giurisdizioni, con conseguente accorpamento dei magistrati in pochi ordini, e relativa redistribuzione degli affari in ragione non della materia, ma del carico di lavoro. Si asseonderebbe, per questa via, il voto dei Padri costituenti e si ripulirebbe il processo di una gran mole di questioni che impegnano avvocati e giudici in eccezioni e decisioni non sul merito, ma sul processo.

Alla riduzione del numero degli ordini giurisdizionali dovrebbe accompagnarsi il disboscamento dei non pochi riti che affollano oggi ciascuna giurisdizione, onde ricavarne un processo che, mediando in un solo contenitore le istanze di tutti, fornisca uno strumento di gestione comune delle liti, che gioverebbe senz'altro alla semplicità e alla rapidità delle decisioni. Con l'avviso che la semplificazione non può tradursi in sommarizzazione, perché un rito che non regoli capillarmente non solo l'attività delle parti, ma anche quella del giudice è, a mio modo di vedere, un "non processo". Con buona pace di coloro che, nel mito del giudice sempre giusto, sempre preparato, sempre terzo aspirano ad affidargli una funzione creativa delle regole d'ingaggio, al modo in cui (per evidenti esigenze di speditezza) accade in sede cautelare, e al modo in cui, grazie al Cielo, non accade più con il procedimento sommario di cognizione, del cui abbandono non mi pare ci sia da dolersi.

Il tutto andrà poi calato in un codice che, completamente riscritto, inverta il flusso: non più la telematica a servizio del processo come ancor oggi tradizionalmente concepito, ma il processo

totalmente ridisegnato (nelle tecniche, ma anche nei principi, ove occorra) in funzione delle nuove risorse offerte dalla telematica. Accadrà senz'altro, nel futuro. Ma questa è un'altra storia. O, se si vuole, un'altra favola.

Giuseppe della Pietra

Ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope